

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI CLINICO-STRUMENTALI

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per la Puglia - partita IVA 00968951004, codice fiscale 01165400589 (*di seguito denominato DR INAIL*) in persona del Direttore regionale dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica in Corso Trieste 29, 70126 Bari

e

« SOCIETA'» (di seguito denominato STRUTTURA) Codice fiscale «COD_FSC», partita IVA «P_IVA», in riferimento alla/e unità operativa/e denominata/e «UNITA' OPERATIVA», rappresentata/o da «FIRMA_NOME» «FIRMA_COGNOME», in qualità di «FIRMA_TITOLO»

Premesso che

- sono in scadenza al ______ le convenzioni stipulate dall'INAIL con strutture sanitarie autorizzate/accreditate ed aventi ad oggetto l'esecuzione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore di infortunati e tecnopatici;
- è stato pubblicato apposito avviso per acquisire da strutture sanitarie pubbliche e o private – organizzate anche in compagine societaria - autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria per gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali dalle stesse erogabili, le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'esecuzione di detti accertamenti in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica, in carico alle sedi territoriali e alla Direzione regionale INAIL Puglia;
- all'avviso è stato allegato il "Nomenclatore tariffario Regionale Puglia Estratto dal Sistema Edotto in data 01/06/2022", che ha consentito ha codesta STRUTTURA di esplicitare, in apposta colonna (B), la propria offerta sanitaria;
- sono scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso e sono state vagliate le manifestazioni
 di interesse pervenute finalizzate al convenzionamento per l'esecuzione dei predetti
 accertamenti, con oneri a carico INAIL, in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici
 e personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica in carico alle sedi di
 Altamura, Bari, Barletta, Brindisi, Casarano, Foggia, Lecce, Monopoli, Taranto e alla
 Direzione regionale (di seguito SEDI);
- la STRUTTURA è in possesso di tutti i requisiti indicati nell'avviso pubblico,

tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro, ai tecnopatici in carico alle SEDI e al personale INAIL soggetto a sorveglianza in servizio presso le stesse, degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali ricompresi nel Nomenclatore tariffario che la STRUTTURA ha espressamente dichiarato di essere in grado di eseguire indicandoli nella colonna



B, con oneri a esclusivo carico dell'INAIL considerata la finalità medico legale o di prevenzione e sicurezza.

Le prestazioni sono rese presso	la/le unità operativa/e denominata/e	
ubicata/e		

Art. 3 - Modalità di erogazione degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali

La STRUTTURA assume l'obbligo di eseguire in favore degli infortunati sul lavoro, dei tecnopatici e del personale INAIL gli accertamenti indicati al punto 1) che abbia dichiarato essere in grado di eseguire.

La scelta della STRUTTURA tra quelle convenzionate è rimessa unicamente all'assistito INAIL, che decide autonomamente e liberamente dove sottoporsi per eseguire gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali.

La STRUTTURA si impegna ad eseguire gli accertamenti entro massimo **sette giorni** dalla data di ricezione delle prescrizioni da parte di INAIL, da calcolarsi escludendo le sole giornate festive, salvo eccezioni motivate. Le prescrizioni devono essere redatte esclusivamente su apposito modulo INAIL denominato 127 I.

La STRUTTURA si impegna, inoltre, a predisporre le refertazioni e ad inviarle, via PEC e comunque con costi esclusivamente a suo carico, alle SEDI/DR INAIL competenti e, via mail, ai Centri medico-legali competenti o alla Sovrintendenza sanitaria regionale, immediatamente e comunque non oltre **cinque giorni** dalla data di esecuzione degli accertamenti, da calcolarsi escludendo le sole giornate festive, salvo eccezioni motivate.

Nel caso in cui l'esecuzione degli accertamenti richiesti non consentano il pieno rispetto dei termini di tempo sopra riportati (sette e cinque giorni) (<u>a titolo esemplificativo gli esami di laboratorio</u>), le STRUTTURE, dovranno, tempestivamente, darne adeguata comunicazione motivata, via PEC, alle SEDI/DR INAIL competenti le quali potranno concordare con le STRUTTURE suddette un nuovo termine per l'esecuzione delle prestazioni stesse.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle STRUTTURE alle SEDI/DR INAILcompetenti <u>via</u>

<u>PEC e, via mail ai Centri medico-legali competenti o alla Sovrintendenza sanitaria regionale</u>, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione ma il solo numero del caso di infortunio/malattia professionale.

Per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria e medica in carico alle SEDI e alla DR INAIL, gli accertamenti effettuati su richiesta del medico competente, dovranno essere inviati all'indirizzo del Centro medico-legale competente o alla Sovrintendenza sanitaria regionale (allegato 7), all'attenzione del medico competente stesso, solo ed esclusivamente, in busta chiusa e non mediante Pec,

I compact disc (CD) radiogrammi, foto, eccetera, dovranno essere inviati e/o consegnati, tempestivamente, ai Centri medico-legali competenti.

Art. 4 - Corrispettivi degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali resi

Gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali eseguiti sono a totale carico dell'INAIL solo se prescritti su modello 127 I, previsti nel Nomenclatore tariffario INAIL e inclusi fra quelli che ogni singola STRUTTURA abbia dichiarato, al momento della manifestazione di interesse, di essere in grado di erogare compilando l'apposita colonna B inserita nel predetto Nomenclatore, che evidenzia, di fatto, l'offerta sanitaria di ciascuna STRUTTURA candidata per una o più unità operative. L'offerta può essere aggiornata sempre all'interno del Nomenclatore tariffario INAIL, dietro comunicazione via PEC alla DR INAIL e sua espressa approvazione.

Le STRUTTURE non possono chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su



modulo 127 I ed erogate e si impegnano ad applicare i prezzi indicati nelNomenclatore tariffario INAIL da intendersi come limiti insuperabili di spesa.

In caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti al punto 2 del presente Avviso (sette e cinque giorni), in mancanza di prova certa della dipendenza da cause non imputabili alle STRUTTURE e, salvo quanto espressamente esplicitato allo stesso punto 2 dell'Avviso, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo non adeguatamente giustificato e motivato, una penale del <u>1%</u> del costo della singola prestazione ritardata.

Nessun rimborso è riconosciuto per trasferte e spese di viaggio affrontate dal personale delle STRUTTURE in adempimento alla convenzione stipulata.

I corrispettivi degli accertamenti diagnostici clinico-strumentali:

- eseguiti con finalità medico-legale su infortunati e tecnopatici sono gravati da IVA;
- eseguiti con finalità profilattica, di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro sui dipendenti Inail sono esenti IVA ma con l'eventuale applicazione dell'imposta di bollo nei soli casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Le STRUTTURE si impegnano ad emettere la fattura solo successivamente alla comunicazione, da parte delle SEDI di competenza, della regolare esecuzione degli accertamenti eseguiti.

Le fatture devono essere emesse nel pieno rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato da ciascuna STRUTTURA, in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI) riportando gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali effettivamente eseguiti, analiticamente indicati e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario INAIL, senza indicare il nome dell'assistito o altri elementi che consentano di associare direttamente le prestazioni erogate ad una determinata persona fisica, ma specificando unicamente il numero del caso per gli infortunati e tecnopatici ed il nominativo con indicazione delle sole iniziali e/o il numero di matricola per il personale INAIL sottoposto a sorveglianza sanitaria o medica. La DR INAIL provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla loro ricezione, se emesse nel rispetto di quanto sopra indicato, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN indicato all'INAIL.

Art. 5 – Fatturazione elettronica

Erogati gli accertamenti diagnostici clinico-strumentali prescritti, la STRUTTURA si impegna ad emettere la fattura, nel rispetto della normativa fiscale e del regime fiscale adottato, solo successivamente all'invio da parte della sede INAIL competente della regolare esecuzione di quanto eseguito, riportando le prestazioni effettivamente rese, analiticamente indicate e rispettando le denominazioni del Nomenclatore tariffario.

La fatturazione avviene secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55 – Ministro Economia e Finanze -, inserendo nel campo 1.1.4 il codice FPMR0O (ultima lettera "O") e nel campo 1.2.6:

- a) se le prestazioni sono state eseguite in favore di infortunati e tecnopatici, la dicitura:
- "<codice unità della sede competente>; TERZI"
- b) se le prestazioni sono in favore di dipendenti delle SEDI o della DR sottoposti a sorveglianza sanitaria/medica, la dicitura:

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio

[&]quot;<codice unità della sede competente>; MANUALI"



(SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso (se infortunati/tecnopatici) o le iniziali del nominativo (se personale INAIL).

Le SEDI provvedono al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente indicato nella scheda anagrafica redatta dalla STRUTTURA e nel caso in cui non siano in grado di verificarne la coerenza con l'attestazione di regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA stessa.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate.

Art.6 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2026 e non può essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della DR INAIL.

Le parti acconsentono che, in corso di vigenza, possano intervenire integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione, purché sottoscritte da entrambe.

Art. 7 - Requisiti

La STRUTTURA si impegna a mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti dichiarati nell'allegato 2 dell'avviso pubblico con particolare riferimento all'autorizzazione sanitaria, in riferimento alle prestazioni erogabili, al rispetto delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, all'assenza di barriere architettoniche e, più in generale, in riferimento a quanto contenuto all'art 3 dell'Avviso pubblico.

Si impegna ancora a comunicare l'eventuale spostamento fuori regione della singola/e unità operativa/e all'indirizzo PEC <u>puglia@postacert.inail.it</u>, ad avere la regolarità assicurativa e contributiva e a mantenere attiva la polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio di attività sanitarie nelle unità operative e dei conseguenti danni a terzi cagionati anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, con regolare pagamento del premio.

Art. 8 - Risoluzione e recesso unilaterale

Il venir meno in capo alla STRUTTURA di uno o più requisiti di cui al precedente art. 7 potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio della DR INAIL.

Costituisce inoltre causa di risoluzione, sempre a insindacabile giudizio dell'INAIL, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla DR INAIL dell'eventuale venire meno di uno o più requisiti.

È riconosciuta alle parti la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.



Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la STRUTTURA di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della DR INAIL.

Art. 9 - Obblighi di trattamento dei dati personali

La STRUTTURA, quale titolare autonomo del trattamento, si impegna alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.Lgs.n.196/2003 come novellato dal D.Lgs.n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679 e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Si obbliga a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto venga a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso della DR INAIL.

Art. 10 - Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza e nelle unità operative dove sono erogate le prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla STRUTTURA e alle unità operative che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 11 - Responsabilità e manleva

La STRUTTURA assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e si impegna a mantenere in corso di validità, per tutta la durata della convenzione, la polizza assicurativa RCT di cui al 2º comma dell'art 7 della presente convenzione. Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Bari.

Art. 13 - Consenso informato al trattamento

La STRUTTURA, una volta convenzionata con l'INAIL, si impegna ad acquisire dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato al trattamento sanitario.

Art. 14 - Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il "Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo" approvato con la Determina del Presidente 21-1-2015, n. 15 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale.

La STRUTTURA si impegna a evidenziare l'insorgenza e o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Patto di integrità (allegato 4) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.



DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

Art. 15 - Spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

È redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11 u.c. del D.lgs 163/2006 e sottoscritta dalle parti con firma digitale.

Allegati:

- 1. Nomenclatore tariffario Regionale Puglia, per ciascuna unità operativa, Estratto dal Sistema Edotto in data 01/06/2022 accertamenti diagnostici clinico-strumentali anno 2022;
- 2. Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo;
- 3. Patto di integrità

Per l'INAIL - Direzione regionale per la Puglia	Per la Società
Direttore regionale dott. Giuseppe Gigante	Il rappresentante legale